

Il decreto legge Milleproroghe con le modifiche introdotte dalla Camera

La Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (Ue, *Euratom*) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (*Milleproroghe*) – (A.C.2845). **Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.**

D.L. n. 183/2020: proroga di termini – **Testo approvato in via definitiva dal Senato il 25 febbraio 2021**

Con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni, l'Assemblea di Palazzo Madama, giovedì 25 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, in via definitiva, il [ddl n. 2101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 183/2020](#), recante disposizioni urgenti in materia di proroga termini legislativi e ulteriori disposizioni.

Nel provvedimento confluiscono, e sono di conseguenza abrogati, i decreti legge:

- [15 gennaio 2021, n. 3 – Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari](#);
- [30 gennaio 2021, n. 7 – Proroga di termini in materia](#)

di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- 31 dicembre 2020, n. 182 – Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

(Segue: Testo del decreto-legge)

del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-*quinquies* del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole « 3 gennaio 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

11. *Identico.*

Articolo 22-bis.

(Proroga di termini in materia tributaria)

1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi »;

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del de-

Iter – Approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2021 – Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 23 febbraio 2021. (Atto A.S. n. 2101)

Si riporta il testo a fronte, ante e post modifiche apportate dalla Camera dei deputati

[Link al testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183](#), recante: «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURA-TOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea*».

Convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2020

6. All'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 ».

7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: « è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio » e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021 ».

6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2021 ».

7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

8. Identico.

Tra le novità introdotte dalla Camera, di rilievo, la possibilità di convocare le assemblee di approvazione dei bilanci 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 6, del Decreto novellato.

Nel dettaglio, il comma 6 dell'articolo 3, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e S.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 **alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021**. Per effetto della novella introdotta dalla Camera dei deputati, tali norme **sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021** (nuovo comma 7 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020). Oltre a prorogare l'ambito temporale di applicazione della richiamata disciplina, il nuovo testo dell'articolo 3, comma 6, reca due modifiche al comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, **che posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.a. ed S.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio)**. Rispetto a tale formulazione, viene specificato **che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020** e viene

inoltre soppresso il secondo periodo del comma 1, introdotto per effetto delle modifiche apportate all'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 dall'articolo 7, comma 2-*bis* del decreto legge n. 23 del 2020, che aveva riconosciuto alle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile la facoltà di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.